



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

## Newsletter 04/12

### **1) Testo Unico sulla sicurezza e formazione specifica dei lavoratori. Firmato l'accordo Stato Regioni**

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008, art. 73 punto 5) stabilisce che con accordo Stato Regioni vengano determinate le attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori e le modalità per il riconoscimento delle abilitazioni, l'individuazione dei soggetti formatori e della durata dei corsi di formazione.

Il 22 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo sulle attrezzature di lavoro e le modalità di formazione.

In particolare, le attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione, oltre le disposizioni normative già vigenti, sono:

piattaforme di lavoro mobili elevabili

gru a torre

gru mobile

carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

trattori agricoli o forestali

macchine movimento terra

pompa per calcestruzzo

L'accordo specifica, inoltre, che i lavoratori dovranno partecipare alle attività formative in orario lavorativo senza sostenere alcun costo.

Viene precisato, infine, che questo tipo di formazione consiste in una "formazione specifica" e non sostitutiva a quella obbligatoria già prevista per tutti i lavoratori.

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.1](#)

### **2) Il datore di lavoro è responsabile degli incidenti dovuti a mezzi non dotati di opportuni sistemi di protezione**

Si riporta un esempio riferito al caso di un datore di lavoro ritenuto responsabile della morte di un lavoratore che utilizzava macchinari obsoleti, non dotati di opportuni sistemi di protezione e sicurezza.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza n. 6854 del 21 febbraio 2012, condannando il datore di lavoro per omicidio colposo, per aver fatto utilizzare al proprio dipendente un rullo compressore in salita, senza che il mezzo fosse dotato di misure opportune a garantire l'immediato arresto qualora la leva del cambio fosse mandata in folle

Indipendentemente dalla causa che ha determinato la morte del lavoratore, ossia errata manovra o guasto meccanico, l'incidente non sarebbe avvenuto qualora si fosse utilizzato un mezzo di tipo più moderno, con opportuni sistemi di sicurezza, già in commercio da diversi anni.

La Sentenza, pertanto, sancisce l'obbligo del datore di lavoro di dotare i propri dipendenti esclusivamente di mezzi di nuova generazione con tutti i sistemi di protezione e sicurezza.

Fonte BibLus-net by ACCA-

Scarica [all.2](#)

### **3) Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro: da ITACA una check-list per l'autovalutazione di piccole imprese**

Il Consiglio Direttivo di ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) ha pubblicato la check-list di autovalutazione per le micro e piccole imprese finalizzata a valutare il livello di implementazione di un sistema di gestione della sicurezza (SGSL), come previsto anche dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Ricordiamo che i sistemi di gestione per la sicurezza costituiscono uno strumento privilegiato per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e risultano fondamentali per creare un'organizzazione efficace finalizzata al miglioramento continuo dei livelli di sicurezza.

Il documento è così strutturato:

**1)** guida alla compilazione della check-list;

**2)** correlazione tra i modelli di gestione della sicurezza;

**3)** tabella di sintesi dei risultati con individuazione dei livelli di priorità e degli interventi di miglioramento.

La lista di controllo è rivolta sia ai tecnici della sicurezza che agli stessi datori di lavoro che vogliano eseguire un'autovalutazione dei sistemi di gestione adottati per la sicurezza di piccole e piccolissime imprese, aventi fino a 10 dipendenti.

Fonte *BibLus-net* by ACCA  
scarica [all.3](#)

### **Approfondimenti**

#### **Donne e sicurezza sul lavoro: uno studio dell'Anmil**

È stato presentato il 7 marzo a Roma, nel giorno che precede la festa delle donne, il rapporto Anmil "Donne, lavoro e disabilità: fra sicurezza e qualità della vita". L'indagine svolta dall'Anmil (l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) è incentrata sul ruolo della donna in ambito lavorativo, restando ancora oggi una "fascia debole" e in "posizione di maggiore vulnerabilità". Dati alla mano dimostrano una situazione preoccupante, se si considera che solo l'1,4% del Pil italiano è destinato alla famiglia e alla tutela della maternità, ponendo il nostro paese in 74ma posizione nella classifica 2010 del World Economic Forum. L'Italia si colloca, inoltre, al penultimo posto in Europa per quel che riguarda l'abbandono del lavoro dopo la nascita di un figlio. Particolare attenzione non solo alla sicurezza sul lavoro, ma anche alla sicurezza nel tragitto che va dalla casa al lavoro. Sul totale degli infortuni che sono stati registrati lungo questo tragitto (89mila), oltre il 50,7% (43mila) ha riguardato le donne. "Per la donna – si legge nel rapporto Anmil – la probabilità di subire un infortunio in itinere è superiore di ben il 50% rispetto a quella del collega uomo. Per le donne che lavorano il pericolo più diffuso è rappresentato dal percorso che si effettua per recarsi o tornare dal posto di lavoro". Per la donna, lo stress non inizia soltanto sul posto di lavoro, ma dal primo mattino quando, prima di recarsi in ufficio, accompagna i figli a scuola e poi si preoccupa di andarli a riprendere. Secondo l'Anmil, inoltre, c'è ancora molta strada da fare per garantire la tutela e la sicurezza delle donne lavoratrici disabili. "La tutela della salute e sicurezza sul lavoro delle persone disabili – si legge ancora nel rapporto – ad oggi sembra ancora limitarsi alla necessità di abbattimento delle barriere architettoniche e alla predisposizione di piani di evacuazione e

sicurezza ad hoc. Nelle nome di settore non sembra ancora delinearsi un approccio improntato ai criteri di accessibilità e inclusività che tenga conto delle differenze di genere e del loro impatto sull'organizzazione del lavoro e della qualità della vita dell'individuo disabile".

L'Associazione ci tiene, dunque, a lanciare un allarme, riferendosi al fatto che nel nostro Paese è ancora scarso il riconoscimento della correlazione tra accessibilità e sicurezza e manca una vera e propria **proposta di legge** che garantisca alle donne l'inserimento nel mondo del lavoro ed elimini le barriere architettoniche per le lavoratrici disabili. Per muoversi in tal senso verranno raccolte delle firme da presentare al Governo, entro il 14 ottobre in occasione della Giornata nazionale per le vittime del lavoro.

Fonte [news.pmiservizi.it/tag/news-sicurezza-sul-lavoro](https://news.pmiservizi.it/tag/news-sicurezza-sul-lavoro)

### Infografiche sulla sicurezza sul lavoro dall'INAIL



Un'immagine vale più di 1000 parole, quante volte abbiamo sentito dire o abbiamo letto questa frase? Molto spesso, diremmo. Mai come in "questo momento" è tanto vero e lo è anche quando protagonista è la sicurezza sul lavoro. Abbiamo enfatizzato le parole "questo momento" perché vi sarete certamente accorti che da diversi mesi a questa parte impazzano sul web le infografiche, le abbiamo viste e ne vediamo soprattutto riferite al web, ma non mancano nemmeno riferite alla sicurezza sul lavoro.

Le infografiche sono immagini dove la creatività e l'ordine mentale devono guidare la mano di chi le crea per offrire all'utente un chiaro ed esplicativo riferimento grafico della tematica che si vuole rappresentare a colori, in bianco e nero, con forme e icone piuttosto che a parole.

L'INAIL, che è sempre particolarmente attento nella produzione di materiale gradevolmente utile, ha creato un'intera sezione dedicata alle infografiche sulla sicurezza sul lavoro: [Infografiche - INAIL](#).

Numerose infografiche che trattano tematiche che vanno da la sicurezza e l'assicurazione per le casalinghe a quelle dedicate ai Rapporti annuali, da quelle sugli infortuni e incidenti sul lavoro a quella sullo stress lavoro correlato, e per ognuna è possibile anche scaricarne ad alta risoluzione il formato in PDF. Per esempio cliccando su Assicurazione casalinghe. I numeri, è possibile visionare altre due infografiche rispettivamente dedicate, una alle richieste di rendita, iscritti al fondo, distribuzione territoriale, età e l'altra alle cause e circostanze di infortunio domestico.

Fonte [news.pmiservizi.it/tag/news-sicurezza-sul-lavoro](https://news.pmiservizi.it/tag/news-sicurezza-sul-lavoro)

### Semplificazioni dei controlli: sicurezza sul lavoro bloccato.

In questi giorni si parla di semplificazioni e decreti. Da oggi cambiano ulteriormente le cose, visto che i controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro saranno esclusi dallo snellimento delle verifiche previste dal Decreto.

La notizia viene confermata da parte di alcuni emendamenti dei relatori, votati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Attività produttive. Tali emendamenti agiscono direttamente sull'articolo 13, collegato ai controlli sulle imprese.

Leggendo la comma 4F si conferma l'eliminazione e la riduzione sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO. Quindi un emendamento prevede la razionalizzazione dei controlli, mentre l'emendamento comma 6 dell'articolo 15 stabilisce l'eliminazione dei controlli che non si applica alla materia fiscale e finanziaria.

Inoltre il DL delle semplificazioni tratta anche l'argomento degli Appalti e ambiente, la commissione ha raccomandato che le semplificazioni relative al Codice Appalti, siano collegate

alla decertificazione introdotta dalla Legge di Stabilità 183/2011.

In questo modo le eventuali sovrapposizioni e difficoltà nei controlli non determinano almeno per le Stazioni Appaltanti, l'impossibilità di procedere con le aggiudicazioni dei lavori.

Fonte : [www.edilizia.comk](http://www.edilizia.comk)

### **Obbligo di formazione e informazione**

La Cassazione -Sezione IV Penale - Sentenza n. 34771 del 27 settembre 2010 - si è espressa sull'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro e sulle caratteristiche che devono avere perché siano ritenuti idonei ed efficaci.

Nel caso di specie ciò che è stato preso in considerazione dalla Corte di Cassazione penale è il rischio esplosione, che deve essere oggetto di specifica e dettagliata informazione dei lavoratori.

In particolare, dalla Suprema Corte non sono state ritenute sufficienti le misure prese dal datore di lavoro e consistite nell'aver messo a disposizione di un lavoratore, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, le schede di sicurezza relative alla sostanza che stava utilizzando e che durante la sua attività ha portato alle conseguenze lesive nei suoi confronti, e nell'aver, inoltre, organizzato un incontro preliminare dello stesso lavoratore con il fornitore della sostanza pericolosa, nell'ambito del quale sono state illustrate le modalità dell'uso del prodotto ma non sono state messe in evidenza le caratteristiche della sua pericolosità e i rischi derivanti dal suo utilizzo.

Aggravante e determinante, inoltre, è stata considerata dalla Corte Suprema la circostanza che tale rischio di esplosione non era stato oggetto della valutazione dei rischi e non era stato inserito nel documento di sicurezza aziendale elaborato dal datore di lavoro.

L'infortunio è accaduto in un'azienda a danno di un lavoratore impegnato nel lavaggio di una cisterna di un autoarticolato all'interno della quale vi erano dei residui di resina da poco scaricati dall'autista in un'altra azienda. Lo stesso lavoratore, nel tentativo di sciogliere i grumi di resina, ha gettato all'interno della cisterna un getto di acqua calda, (procedura contraria ai protocolli aziendali che prevedevano l'uso di acqua fredda) ma non essendoci riuscito ha pertanto spruzzato dal boccaporto superiore della cisterna un solvente e quindi aperta la valvola di scarico della cisterna, ha constatato che i grumi resina si stavano liquefacendo. Lo stesso è risalito poi sulla cisterna per effettuare una seconda erogazione di solvente e a tal punto è stato investito da una violenta deflagrazione che ne ha determinato l'immediato decesso.

A seguito dell'evento il Tribunale ha condannato il datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo in violazione delle norme sulla prevenzione sul lavoro. Il Tribunale, specificando perché si determini un'esplosione è necessaria la contemporaneità della presenza di combustibile, ossigeno ed innesco, ha sostenuto che l'esplosione sarebbe stata evitata se all'interno della cisterna non vi fosse stato ossigeno (operazione possibile attraverso la "tecnica dell'inertizzazione" con azoto) e se fosse stato utilizzato un prodotto idoneo a raffreddare le parti gassose. Il Tribunale ha, quindi, individuata la responsabilità del datore di lavoro per aver omesso l'utilizzo di tali accorgimenti ed inoltre per non aver impedito al lavoratore di utilizzare nel lavaggio acqua calda, circostanza questa addebitabile all'imputato il quale non aveva fornito al suo operaio un'adeguata formazione ed informazione sui rischi specifici dell'utilizzo del solvente, indicato dalla stessa ditta produttrice come prodotto a rischio di esplosione.

A seguito del ricorso fatto dal datore di lavoro, la Corte di Appello ha successivamente Confermata la sentenza del Tribunale riducendo la pena. La stessa Corte ha ribadito che gravante sull'imputato è stato l'addebito di colpa per aver omesso un'adeguata formazione ed informazione dell'infortunato circa il rischio di esplosione connesso con l'utilizzo del solvente ed ha osservato che tale dovere di informazione non si doveva ritenere soddisfatto dalle istruzioni fornite dal produttore della sostanza, tenuto conto che le avvertenze del pericolo erano state del tutto generiche e che non stati imposti divieti e/o prescrizioni. Ininfluyente è stata considerata, altresì, la partecipazione della vittima ai corsi di formazione e riunioni con i delegati della ditta produttrice del solvente, considerato che tali incontri non avevano portato alla elaborazione di alcuna procedura cautelare antinfortunistica.

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto il ricorso il difensore del datore di lavoro rigettando la contestazione di non aver formato ed informato adeguatamente il lavoratore circa i rischi di esplosione. Secondo l'imputato, infatti, "la scheda di sicurezza" del prodotto riportava

il rischio d'infiammabilità ed esplosione ed in virtù di ciò lo stesso aveva provveduto a prendere gli opportuni provvedimenti dando l'istruzione di effettuare dopo l'immissione del solvente il lavaggio della cisterna per almeno 10 minuti con acqua fredda per evitare il contatto fra il solvente e l'acqua calda.

L'infortunato, inoltre, ha sostenuto l'imputato, aveva partecipato alla messa a punto della procedura di lavorazione e a riunioni organizzative con il produttore di quel solvente e pertanto era pienamente consapevole dei rischi del lavaggio se utilizzava lo stesso e pertanto l'obbligo di formazione ed informazione era da ritenersi pienamente assolto.

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte suprema la quale ha affermato che " il debito di sicurezza nei confronti del lavoratore a cui è tenuto il datore di lavoro, prevede tra l'altro l'obbligo di informare i dipendenti dei rischi per la sicurezza e la salute in relazione all'attività svolta nell'impresa e di adeguata formazione in materia di sicurezza". Secondo la Sez. IV, inoltre, per assolvere agli obblighi della formazione e informazione non è sufficiente la "ragnatela" delle disposizioni date con una pluralità di documenti messi a disposizione del lavoratore. "Perché sia assolto l'obbligo di sicurezza, è necessario che il lavoratore venga informato dei rischi specifici dell'utilizzo del prodotto. Tale specificità non deve arrestarsi all'esplicitazione di un mero divieto (es. utilizzare acqua fredda e non acqua calda) ma deve indicare le conseguenze per la sicurezza e la salute che determinate modalità di lavoro possono comportare".

Anche la suprema Corte ha ribadito che nel caso in esame non è risultata essere stata data alcuna informazione ai lavoratori addetti al lavaggio delle autocisterne e che utilizzavano il solvente infiammabile né è risultato che gli stessi fossero stati destinati di una specifica formazione in tema di sicurezza oltre al fatto che nel documento di valutazione ei rischi non era stato preso in considerazione il rischio specifico.

"E' ragionevole, pertanto", ha concluso la suprema Corte "la deduzione che ne ha tratto il giudice di merito: se il rischio non era stato valutato e preso in considerazione dall'azienda, era logico ritenere che i lavoratori sul punto non avessero ricevuto alcuna specifica informazione e formazione"

### **Corte di Cassazione: il datore di lavoro obbligato a far rispettare le norme fino alla pedanteria.**

La Corte di Cassazione IV Sezione Penale con sentenza 31679/2010 impone al datore di lavoro, affinché siano rispettate le norme antinfortunistiche, a vigilare sulla sicurezza fino alla pedanteria. Il datore di lavoro, a tutela dell'integrità dei lavoratori, ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza imponendo con ogni mezzo il rispetto delle norme. "Quello del datore di lavoro, spiega la Corte, è un compito molteplice e articolato che va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza". Il datore di lavoro deve avere la "cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente\* rilevante, quello dell'integrità del lavoratore, egli non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare fino alla pedanteria che tali norme siano assimilate e messe in pratica dai lavoratori." Nel caso di specie un lavoratore addetto in cantiere era caduto da un ponteggio in quanto privo della cintura di sicurezza, l'imprenditore si era difeso sostenendo che non poteva essere considerato responsabile di una inadempienza che era da assegnare esclusivamente agli operai. La Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando l'originaria omissione del datore di lavoro consistita nel non aver correttamente informato il preposto ed i singoli lavoratori, in relazione agli specifici fattori di rischio cui essi di fatto erano esposti, e di non essersi attivato a controllare il rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme antinfortunistiche. La Corte quindi, riprendendo concetti già espressi in precedenza, evidenzia la necessità, a tutela dei lavoratori, che il datore di lavoro infligga richiami formali e sanzioni per costringerli, in caso di inosservanza delle norme antinfortunistiche, a operare in modo sicuro.( vedi art. 32 della Costituzione).

Fonte : [www.uilflp.net/sicurezza-sul-lavoro/news](http://www.uilflp.net/sicurezza-sul-lavoro/news)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall' arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 09.03.2012.

